




Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Comune di Castelvetrano



Comune di Partanna



Comune di Campobello di Mazara



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di: Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

Approvazioni

Comune di Castelvetrano - deliberazioni di G.M. n. 486 del 28/10/2015 e n. 519 del 04/12/2015

Comune di Partanna - deliberazione di G.M. n. 175 del 04/11/2015

Comune di Campobello di Mazara - deliberazione di G.M. n. n. 27 del 02/02/2016



Comune di Castelvetrano
Il Sindaco Felice Errante

Comune di Partanna
Il Sindaco Nicolò Catania

Comune di Campobello di Mazara
Il Sindaco Giuseppe Castiglione

TRAI COMUNI DI

Castelvetro, con sede in Piazza Umberto I, n. 5 con popolazione di abitanti 31.592, partita IVA 00296480817, rappresentato dall'Avv. Felice Errante J., con popolazione di 31.592 abitanti che agisce in esecuzione delle deliberazioni di G.M. n. 486 del 28/10/2015 e n. 519 del 04/12/2015, dichiarate immediatamente esecutive;

Partanna, con sede in Via Vittorio Emanuele n. 18, partita I.V.A. 00239820814, con popolazione di 10.696 abitanti, rappresentato dal Sindaco Nicolò Catania, che agisce in esecuzione della deliberazione n.175 del 04/11/2015, dichiarata immediatamente esecutiva;

Campobello di Mazara, con sede in Piazza Garibaldi n. 111, Partita I.V.A. 81000350819, con popolazione di 11.952 abitanti, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Castiglione, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 27 del 02/02/2016, dichiarata immediatamente esecutiva;

Premesso che:

- » l'articolo 9, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, nel sostituire provvisoriamente il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto che: "...I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56....";
- » che la suddetta normativa, pur essendo applicabile nella regione siciliana per effetto del recepimento dinamico operato dalla legge regionale n. 12/2011 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i., tuttavia nella nostra regione presenta maggiori criticità rispetto al resto d'Italia, per le seguenti motivazioni:
 - a) non è stata completata la riforma dei liberi consorzi che hanno sostituito le province regionali, non potendosi, pertanto, ricorrere all'opzione possibile nel resto d'Italia di avvalersi delle province;
 - b) nella regione siciliana, per i lavori di importo superiore a 1.250.000,00 euro, relativamente all'affidamento di lavori pubblici, operano le U.R.E.G.A.;
- » è necessario, pertanto, individuare soluzioni organizzative, in linea con la vigente normativa, e nelle more della definizione di percorsi a livello regionale che consentano ai comuni siciliani di avere le medesime opzioni del resto d'Italia, che rendano possibile continuare a garantire la normale amministrazione, attraverso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, ove gli stessi ricadano nel regime indicato dalla vigente normativa, nel senso che richiedono la preliminare attivazione della C.U.C.;
- » nella fattispecie, le concrete opzioni percorribili per dare soluzione alla problematica sono rappresentate dal ricorso alla gestione della C.U.C. nell'ambito di Unione dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;
- » la soluzione di procedere alla costituzione di UNIONE di comuni, nella fattispecie, non è percorribile, essendo tale istituto giuridico concretamente attuabile per i piccoli comuni, mentre è possibile dare vita ad un apposito accordo consortile, dando vita ad uffici comuni;
- » l'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. stabilisce che "1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente";
- » nella fattispecie, tra i suddetti comuni è possibile dare vita ad un accordo di collaborazione per procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, dando vita ad una centrale unica di committenza (CUC);
- » l'ambito di applicazione delle CUC decorre dal 1° novembre 2015;



Dato Atto che:

- » le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis della legge 114/2014, consentono ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, da acquisire in applicazione dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.;
- » che a fronte delle modifiche apportate alla norma originaria previgente alle modifiche dell'art.9 del D.L. 24/04/2014, n. 66, l'unico ambito oggettivo di esclusione per effetto del sopravvenuto art.23-bis della L.114/2014, riguarda le acquisizioni di lavori, di beni e servizi in economia, entro i limiti di cui al precedente periodo, devolvendo alla competenza dell'istituenda centrale di committenza anche le procedure di cui all'art.122, comma 7, del D.lgs 163/2006 laddove applicabili;
- » che il nuovo assetto legale delle competenze va coordinato altresì:
 - ⇒ con l'art.8 della l.r. n. 12 del 2011 ed il referente precipitato regolamentare applicativo di cui all'art.12 del D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 laddove si prevedono disposizioni particolari in merito alla composizione della Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro;
 - ⇒ con le competenze previste dall'art. 9 della medesima legge regionale n. 12 del 2011 in capo all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori(U.R.E.G.A.)

Considerato che:

» è obbligatorio istituire ai sensi del riferito quadro normativo una centrale intercomunale di committenza attraverso la correlativa stipula di apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. che disciplini e regoli la gestione associata di appalti di lavori, servizi e forniture;

» i comuni di Castelvetro, Partanna e Campobello di Mazara hanno manifestato detta comune propensione esprimendo la loro intenzione di aderire al presente accordo di collaborazione, riconoscendo nel predetto strumento maggior duttilità funzionale rispetto ad altre modalità organizzative, nelle more di possibili interventi normativi del legislatore regionale in occasione del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali;

- ⇒ la Centrale Unica di Committenza affida gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che debbano essere per legge pubblicati con bando di gara (procedura aperta o ristretta) o con procedura negoziata fatte salve le esclusioni di cui al seguente articolo 3;
 - ⇒ sulla base di questa indicazione quando un comune deve procedere ad un affidamento per il quale sia competente la centrale unica di committenza, comunica tale necessità e concorda con essa le modalità esecutive per la gestione dell'affidamento;
 - ⇒ ciascuno dei soggetti aderenti provvede all'assunzione degli impegni finanziari e delle relative coperture necessarie all'espletamento delle procedure di affidamento senza dilazioni che non dipendano dall'inadempimento contrattuale;
- » Constatato che con le rispettive deliberazioni di cui in epigrafe i soggetti interessati hanno deliberato di procedere all'istituzione della centrale unica di committenza approvandone l'annesso schema di accordo di collaborazione, ai sensi i sensi dell'art. 16 della legge regionale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto dell' accordo di collaborazione

Il presente accordo ha come oggetto la gestione associata di tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture che debbano per legge essere affidati dalla centrale unica di committenza (qui di seguito denominata C.U.C.) rimanendo gli affidamenti da affidarsi in economia, nei limiti consentiti dalla legge, di competenza di ciascun comune.

Con il presente accordo si costituisce una centrale unica di committenza che ha le seguenti funzioni e competenze:

  
3

- » gestione organizzativa complessiva e conduzione procedimenti di gara relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza dei comuni (soggetti) aderenti, superiori a € 40.000,00;
- » Svolgimento operazioni di gara, redazioni di verbali e pubblicazione;
- » Controlli e verifiche documentazioni di gara, verbale conclusivo comprendente l'aggiudicazione provvisoria sulla scorta del bando predisposto dal comune competente con relativa determinazione;
- » Comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 [adempimenti connessi al comma 2 lett. a) e b) e comma 5 lett. b) e b-bis)];
- » Redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria la C.U.C. inoltra lo stesso [tutti gli atti di gara (offerte delle ditte partecipanti, integrazioni, la corrispondenza e i verbali di gara)] al R.U.P. o Responsabile di Settore e/o Servizi per gli adempimenti consequenziali relativi all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.-

Si precisa che restano a carico del comune proponente la procedura di affidamento i seguenti adempimenti:

- » Impegno di spesa dell'iniziativa procedurale;
- » Determina a contrarre comprendente l'approvazione dello schema di bando oggetto della procedura;
- » Pubblicazione degli avvisi di gara e relativi esiti, nei termini e modi di legge con relativi oneri di natura economica e procedurale;
- » Aggiudicazione definitiva, comunicazioni di legge e verifica propedeutica alla stipula del contratto di appalto.

La Centrale Unica di Committenza, può in qualsiasi momento, chiedere ai R.U.P. o Responsabili di Settore e/o Servizi, la produzione e/o l'integrazione di qualsivoglia documentazione, atta allo svolgimento delle operazioni di gara.

Art. 2 - Centrale Unica di Committenza

La C.U.C. viene istituita presso il comune capo fila che viene identificato nel comune di Castelvetro presso il quale viene costituito quindi l'ufficio centralizzato.

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con il presente accordo non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nel presente, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Ogni dipendente addetto all'ufficio dipende funzionalmente dal Dirigente del comune di Castelvetro nominato dal Sindaco, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di legge. In caso di impedimento del dirigente del comune di Castelvetro, può essere nominato responsabile della CUC un dirigente del comune di Partanna o del comune di Campobello di Mazara.

Le remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.

Il medesimo Dirigente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e 5 e 6 L.r. 10/1991.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Castelvetro, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario

collegamento con l'ufficio associato. Inoltre, nelle more di disciplinare in maniera dettagliata il funzionamento della CUC, l'attività di protocollazione degli atti di gara, per le procedure rientranti nell'ambito di competenza della CUC, continuano ad essere mantenuti nella sede di ciascun comune sede del RUP.

Le parti con i rispettivi provvedimenti individuano il personale da assegnare alla struttura intercomunale improntando detta scelta a parametri di esperienza e professionalità adeguata in rapporto alla categoria di riferimento. Il personale assegnato alla struttura intercomunale, per gli adempimenti relativi al comune di appartenenza, può continuare a svolgere le attività propedeutiche all'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione ai procedimenti di acquisto di beni e servizi ed esecuzione dei lavori, presso il medesimo ente.

Il Dirigente della struttura provvede a costituire il seggio di gara, dando applicazione ai regolamenti dei contratti degli enti aderenti, fino alla predisposizione del regolamento di funzionamento della struttura unica (CUC). In ogni caso, del seggio di gara deve fare parte almeno un dipendente del comune interessato alla gara.

Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro trova applicazione, con riguardo alla composizione della Commissione di gara, l'art.8 della l.r. 12/07/2011, n. 12 ed il referente precipitato regolamentare applicativo di cui all'art.12 del D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 e s.m.i..In tale ipotesi le spese relative all'avvalimento della prestazione dei componenti esterni sono a carico del Comune interessato all'appalto che assumerà i relativi impegni di spesa.

Art 3- Esclusioni dall'ambito oggettivo di applicazione

Sono escluse dalla competenza della stazione unica appaltante le competenze in materia di appalti devolute dall'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 all' Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori(U.R.E.G.A.), le acquisizioni di lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000,00.

Art. 4- Intervento del segretario rogante o autenticante

Il contratto di appalto viene stipulato nella forma di scrittura privata, di scrittura privata autenticata, ovvero di atto pubblico, secondo quanto disposto dal regolamento dei contratti dei rispettivi comuni aderenti.

Le funzioni di ufficiale autenticato o rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi a beneficio di un unico comune aderente vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Le funzioni di ufficiale autenticato o rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici, vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Art. 5 - Costi di gestione

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti proporzionalmente secondo le determinazioni assunte in sede di accordo tra i Sindaci interessati, in rapporto al numero delle affidamenti per ciascun comune con riferimento al numero delle sedute di gara necessarie alla definizione dei rispettivi procedimenti, nella misura determinata con accordo separato, tenuto conto degli effettivi costi sostenuti.

Le parti in sede del predetto separato accordo possono prevedere la possibilità di procedere alla ripartizione preventiva sulla base demografica per poi, se del caso, procedere ai rimborsi compensativi da parte dei singoli comuni a consuntivo dell'attività in rapporto al numero delle pratiche e secondo le suindicate modalità che risultino istruite per ciascun comune

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Ai fini della suddivisione proporzionale delle spese derivanti dal presente accordo, per numero di abitanti si intende il numero di persone che risultano ufficialmente residenti nei singoli comuni aderenti al 31 dicembre di ogni anno. Per l'ufficialità del suddetto dato, farà fede una certificazione rilasciata dal competente ufficio anagrafe di ogni comune aderente.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Eventuali beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Castelvetro, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

Compete al Comune di Castelvetro, nella qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, il presente accordo di collaborazione è stipulato per il periodo di anni due salvo la possibilità di rinnovo.

Laddove il vincolo di legge dovesse venire meno, ovvero un ente decida unilateralmente di sciogliersi dal presente accordo, ciascun Comune aderente avrà titolo di recedere della presente con decisione adottata con delibera di giunta comunale che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso avrà effetto trascorsi sessanta/trenta giorni dalla formale comunicazione della decisione.

Art.7 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici

Art. 8 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Art. 9 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali e/o i criteri stabilite al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelvetro
Il Sindaco Felice Errante

Per il Comune di Partanna
Il Sindaco Nicolò Catania

Per il Comune di Campobello di Mazara
Il Sindaco Giuseppe Castiglione

